

(N. 1894)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 settembre 1951 (V. Stampato N. 2089)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 SETTEMBRE 1951

Revisione dell'organico della Guardia di finanza e dei limiti di età per
la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Corpo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Corpo della Guardia di finanza comprende:

- 1 Comando generale;
- 5 Comandi di Zona;
- 1 Comando superiore degli istituti di istruzione;
- 17 Legioni territoriali;
- 1 Legione allievi, avente alla dipendenza una Scuola alpina, una Scuola nautica, e la Banda musicale del Corpo;
- 1 Accademia e scuola di applicazione;
- 1 Scuola sottufficiali.

Le legioni territoriali si ripartiscono in circoli, compagnie, tenenze, sezioni, brigate e nuclei di polizia tributaria investigativa, stazioni e squadriglie del naviglio.

La legione allievi è ripartita in battaglioni, compagnie, plotoni e squadre.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1443, è sostituito dal seguente:

« Ai comandi di zona ed al comando superiore degli istituti di istruzione sono preposti generali di brigata del Corpo ».

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1950, l'organico del Corpo della Guardia di finanza è determinato come segue:

Ufficiali:

1 generale di divisione, comandante in secondo;
6 generali di brigata;
22 colonnelli;
68 tenenti colonnelli;
90 maggiori;
300 capitani;
480 tenenti e sottotenenti (compresi 8 sottotenenti maestri di scherma ed un sottotenente maestro direttore di banda);

Sottufficiali:

1.300 marescialli maggiori;
2.000 marescialli capi ed ordinari;
2.800 brigadieri;
2.300 sottobrigadieri;

Militari di truppa:

3.800 appuntati;
20.500 finanziari;
1.633 allievi finanziari.

Art. 4.

Nella forza organica di cui al precedente articolo sono compresi:

a) 1 colonnello; 13 tenenti colonnelli; 20 maggiori; 60 capitani; 130 tenenti e sottotenenti; 500 marescialli maggiori; 600 marescialli capi e ordinari; 800 brigadieri; 500 sottobrigadieri; 350 appuntati; 500 finanziari per i servizi di polizia tributaria investigativa;

b) 350 sottufficiali in posizione di servizio sedentario.

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 4, 5 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, e l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1443.

Art. 6.

L'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, numero 1203 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1950 gli ufficiali della Guardia di finanza che raggiungono l'età sottoindicata per i vari gradi cessano dal servizio permanente e sono collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda dell'idoneità fisica:

Generale di divisione	anni 64
Generale di brigata	» 62
Colonnello	» 60
Tenente colonnello.	» 58
Maggiore	» 56
Capitano	» 54
Tenente e sottotenente	» 52
Maestro direttore di banda	» 60
Maestro di scherma	» 56

« Il maestro direttore di banda ed i maestri di scherma possono però, su conforme insindacabile giudizio di apposita commissione — composta dal comandante generale, dal comandante in secondo e dal comandante di legione o reparto corrispondente dal quale ciascuno dipende — essere mantenuti in servizio permanente effettivo, con concessione da rinnovarsi di anno in anno, fino al compimento del 65° anno di età ».

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1950, per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, di qualunque grado, la liquidazione della pensione si effettua in base alle aliquote stabilite dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.